

Disciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di rimborso spese legali ai dipendenti del CNR – Modifica

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 settembre 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 305/2024 – Verb. 505

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante “Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”, conv. con modif. dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 e, in particolare, l’art. 18;

VISTO il CCNL dell’Area dirigenziale VII, Dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 e, in particolare, l’art. 45;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024 entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

CONSIDERATO quanto deciso da questo Consiglio con la deliberazione n. 416/2023 in materia di polizze assicurative;

CONSIDERATO questo stabilito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 18/2024, e in particolare la parte obiettivi 2024 per l'Ufficio legale;

RITENUTO necessario approvare un atto amministrativo generale che predetermini i presupposti e le modalità di gestione delle richieste di rimborso delle spese legali e delle richieste di patrocinio legale, per i casi stabiliti dalla normativa nazionale sopra indicata e puntualmente citata nel testo di disciplinare;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 182 del 14 maggio 2024 – verbale n. 499, con cui lo stesso ha deliberato di approvare il Disciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di rimborso spese legali ai dipendenti del CNR coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi conclusi con accertamento dell'assenza di responsabilità;

SU PROPOSTA dei Consiglieri, si è resa opportuna la modifica dell'art. 4, c. 3 del Disciplinare;

VISTA l'informativa alle OO.SS. trasmessa con nota del Direttore Generale prot. n. 0321128 del 16 settembre 2024;

VISTA la relazione istruttoria per l'approvazione della modifica dell'art. 4, c. 3 e conseguentemente dell'art. 8, comma 2 lett. d), indicate in corsivo, del Disciplinare, sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio legale e dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0311757 del 10 settembre 2024;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1794 della riunione del 18 settembre 2024;

RAVVISATA l'opportunità di procedere;

DELIBERA

1. Di approvare la modifica dell'art. 4, c. 3 e conseguentemente dell'art. 8, comma 2 lett. d), in corsivo, del Disciplinare del Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di rimborso spese legali ai dipendenti del CNR, di cui all'allegato A) parte integrante della presente deliberazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



Disciplinare per il rimborso spese legali ai dipendenti del CNR

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare tratta, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997, n. 135, e della disciplina dei CCNL, la fattispecie del rimborso delle spese legali sostenute dal personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora in avanti, CNR) per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente disciplinare è atto amministrativo a contenuto generale, adottato ai sensi dell'art. 12 della l. 7 agosto 1990 n. 241, per integrare e applicare la normativa nazionale e/o contrattuale relativa al personale dipendente del CNR per tempo vigente. Qualora il CNR abbia stipulato polizza assicurativa a copertura delle spese legali dei propri dipendenti, si tiene conto delle condizioni generali e particolari che regolano il rapporto.
3. In presenza dei presupposti di fatto e di diritto, la disciplina del rimborso delle spese legali di cui al presente disciplinare:
 - a) si applica al personale dipendente di altri Enti pubblici italiani che presti o abbia prestato servizio presso il CNR (in posizione di comando, assegnazione temporanea, distacco, incarico dirigenziale etc.) o che sia o sia stato presidente e/o componente del Consiglio di amministrazione del CNR, anche se in aspettativa presso la P.A. di appartenenza, oppure di commissioni di gara e/o di concorso del CNR, per fatti riconducibili all'attività istituzionale svolta per il CNR;
 - b) non si applica al personale dipendente del CNR che presti o abbia prestato servizio presso altro Ente pubblico (in posizione di comando, assegnazione temporanea, distacco, incarico dirigenziale etc.), per fatti riconducibili all'attività istituzionale svolta presso quest'ultimo Ente;
 - c) si applica anche al personale dipendente il cui rapporto con il CNR sia medio tempore cessato, per fatti riconducibili all'attività istituzionale svolta per il CNR;
 - d) si applica anche agli eredi del personale dipendente del CNR deceduto che abbia formulato in vita l'istanza di rimborso.

Articolo 2 Presupposti per il rimborso delle spese legali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'articolo 1, il rimborso delle spese legali è ammissibile in presenza dei seguenti presupposti che il CNR valuterà anche avvalendosi



dell'Avvocatura dello Stato:

- a) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con il CNR (o altro rapporto ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo);
- b) la connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del procedimento giudiziario con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali presso il CNR; in particolare, tali fatti e atti devono essere stati posti in essere in adempimento dei doveri d'ufficio o di mandato, in nome e per conto del CNR, e devono essere a questa direttamente imputabili in relazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- c) una sentenza passata in giudicato, o altro provvedimento giudiziario divenuto definitivo, in sede civile, penale o amministrativa, di esclusione della responsabilità per i fatti addebitati, come specificato nel successivo articolo 3;
- d) l'assenza di conflitto di interesse tra il CNR e il dipendente, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- e) il dipendente non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- f) la valutazione di congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. Ai fini del riconoscimento del rimborso i suddetti presupposti dovranno ricorrere simultaneamente, salvo quanto previsto dal successivo art. 5 per l'ipotesi di anticipazioni in corso di giudizio.

Articolo 3 Definizione di sentenza o provvedimento di esclusione della responsabilità

- 1. La sentenza o il provvedimento di esclusione della responsabilità che legittima l'istanza di rimborso deve essere non più soggetta a mezzi di impugnazione o reclamo ed è da individuarsi in osservanza di quanto previsto dai seguenti commi.
- 2. Nei giudizi civili per responsabilità verso terzi il diritto al rimborso è invocabile allorché il giudizio si concluda con sentenza di rigetto nel merito dell'azione di responsabilità; il diritto al rimborso non spetta nell'ipotesi di conclusione del giudizio con sentenza definitiva dichiarativa di una questione pregiudiziale di rito, di nullità processuali o di una questione preliminare di merito.
- 3. Nei giudizi di responsabilità amministrativa si intende concluso favorevolmente il procedimento in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti, omissivi o commissivi, posti in essere con dolo o colpa grave dall'interessato in violazione dei doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendo lo stesso esente da responsabilità per danno erariale; il diritto al rimborso non spetta nell'ipotesi di invito a dedurre al quale segua archiviazione in fase preprocessuale disposta dal Pubblico ministero contabile.
- 4. Nei giudizi penali il diritto al rimborso è invocabile nelle fattispecie in cui intervenga:
 - a) provvedimento di archiviazione delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato; oppure perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;



b) sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste; oppure perché l'imputato non lo ha commesso; oppure perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; oppure perché il fatto non costituisce reato; oppure quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

c) sentenza di assoluzione pronunciata all'esito della fase del dibattimento perché il fatto non sussiste; oppure perché l'imputato non lo ha commesso; oppure perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; oppure perché il fatto non costituisce reato; oppure quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile; oppure se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

5. Nell'ipotesi che, successivamente al provvedimento di archiviazione, sia disposta la riapertura delle indagini e venga accertata la responsabilità dell'indagato, il CNR provvede alla ripetizione delle somme erogate a titolo di rimborso, anche mediante trattenuta sugli emolumenti spettanti al dipendente; analogamente si procede nell'ipotesi di revoca della sentenza di non luogo a procedere con successivo accertamento della responsabilità dell'imputato.

6. Non danno titolo al rimborso delle spese legali nei giudizi penali:

a) i provvedimenti di archiviazione delle indagini preliminari per mancanza di una condizione di procedibilità; oppure perché la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del Codice penale; oppure per particolare tenuità del fatto; oppure per estinzione del reato;

b) le sentenze di non luogo a procedere per mancanza di una condizione di procedibilità; oppure per estinzione del reato; oppure per l'esistenza di qualsiasi causa di non punibilità dell'imputato;

c) le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito della fase del dibattimento per mancanza delle condizioni di procedibilità e di perseguibilità; oppure perché il reato è stato commesso da persona non punibile; oppure per estinzione del reato.

Articolo 4 Esclusioni dal rimborso delle spese legali

1. Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali nel caso in cui non risultino integrati contemporaneamente tutti i presupposti indicati nell'articolo 2, comma 1 e nei casi indicati dall'art. 3.

2. È esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia autonomamente promosso il relativo giudizio per la tutela dei propri diritti in conseguenza di atti o fatti connessi con l'assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

3. *I dipendenti che abbiano una assicurazione non a carico del CNR per la copertura delle spese legali dei procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, che facciano denuncia di sinistro alla propria assicurazione possono ottenere il rimborso dall'Ente solo per la parte eventualmente non riconosciuta dalla compagnia di assicurazione.*

4. I dipendenti che beneficiano di un'assicurazione a carico del CNR che copra le spese legali dei



procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, hanno l'onere, ove intendano chiedere il rimborso, di denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazione e di informare il CNR. La mancata denuncia del sinistro da parte del dipendente preclude il diritto al rimborso delle spese.

Articolo 5 Anticipazioni per giudizi in corso

1. Il CNR, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997, n. 135, e sentita l'Avvocatura dello Stato, può concedere anticipazioni sul rimborso delle spese legali al dipendente che ne faccia espressa richiesta per i giudizi in corso in presenza dei presupposti indicati nell'art. 2, comma 1, con esclusione della lett. c).
2. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipo, il dipendente dovrà allegare ogni utile documentazione che consenta al CNR di valutare la sussistenza dei requisiti per l'anticipazione, nonché apposita fattura in originale, quietanzata e sottoscritta dal legale incaricato relativa alle attività svolte. Nel caso in cui venga presentato per l'anticipo un preavviso di parcella, il richiedente è tenuto a presentare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'importo, la fattura originale quietanzata, pena la restituzione al CNR di quanto ricevuto.
3. Nell'ipotesi in cui, successivamente all'anticipazione del rimborso, sopravvenga una sentenza in sede civile, penale o amministrativa, definitiva non liberatoria in ordine ai fatti addebitati, il CNR procede alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di anticipo, anche mediante trattenuta diretta sugli emolumenti spettanti al dipendente.
4. Non è ammessa alcuna anticipazione delle spese legali nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti.
5. L'accoglimento della richiesta di anticipo, o il suo rigetto per mancanza dei presupposti previsti dal presente articolo, sono adottati con atto del dirigente dell'Ufficio legale, a seguito di apposita istruttoria. Nei casi in cui tale dirigente abbia l'obbligo di astenersi, il provvedimento è adottato da altro dirigente individuato dal Direttore generale. Nei casi in cui anche il Direttore generale abbia l'obbligo di astenersi, il provvedimento è adottato dal dirigente più anziano nel ruolo.

Articolo 6 Conflitto di interesse

1. La situazione di conflitto di interesse risulta integrata allorché il dipendente richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione o la posposizione dei fini pubblici agli interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine del CNR.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il dipendente richiedente il rimborso:
 - a) sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, oppure



b) sia stato indagato e/o imputato nei giudizi penali nel caso in cui il CNR abbia partecipato o resistito anche costituendosi parte civile;

c) sia stato sanzionato in via disciplinare dal CNR.

3. La valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili di conflitto di interesse costituisce motivazione del provvedimento dirigenziale di diniego del rimborso o dell'anticipo.

4. L'eventuale valutazione iniziale sulla sussistenza del conflitto di interesse non esclude il diritto al rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza o provvedimento definitivi, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse e accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente.

5. La valutazione sulla sussistenza del conflitto di interesse è attribuita all'Avvocatura di Stato, ai sensi dell'art. 13 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla base dell'istruttoria condotta dal CNR.

Articolo 7 Patrocinio legale

1. Ai sensi dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, il dipendente può chiedere al CNR il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi civili e penali, inerenti fatti connessi con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, sempre che non sussista un'ipotesi di conflitto di interesse. In caso di accettazione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, il dipendente interessato è difeso esclusivamente da questa e, qualora si sia avvalso di altri difensori di fiducia, non avrà diritto al rimborso delle spese legali. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione inviata all'Avvocatura di Stato, in caso di silenzio o di non accettazione, il dipendente interessato potrà avvalersi di un legale di propria fiducia.

2. Ai sensi dell'art. 45, commi 4 e 5, del CCNL dell'Area della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio. A tal fine il dirigente deve comunicare al CNR il nominativo del difensore di fiducia e trasmettere un progetto di notula, da aggiornare a seguito dell'evoluzione del procedimento. Il CNR si esprime sull'assunzione degli oneri del patrocinio e sull'insussistenza del conflitto di interessi entro novanta giorni dalla comunicazione. Il CNR può chiedere parere all'Avvocatura di Stato sulla sussistenza del conflitto di interessi e/o sulla congruità degli oneri. Il dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, dovrà rimborsare al CNR tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI



Articolo 8 Procedimento di rimborso delle spese legali (artt. 1-6)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il dipendente sottoposto a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, che intenda affidare la propria difesa a un avvocato del libero foro deve darne tempestiva e preventiva comunicazione al CNR.
2. Quando i giudizi di cui al primo comma si concludono con sentenza o provvedimenti che escludano con certezza la responsabilità, ai sensi dell'articolo 3, il dipendente interessato potrà presentare istanza di rimborso corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
 - a) istanza di rimborso sottoscritta dal dipendente;
 - b) copia della sentenza o del provvedimento definitivo che esclude la responsabilità;
 - c) gli originali delle fatture firmate e quietanzate del difensore di fiducia da cui risulti l'attività svolta e l'avvenuto pagamento;
 - d) *informazioni su eventuale denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione e copia delle relative determinazioni comunicategli dalla compagnia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3;*
 - e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver ricevuto rimborsi per le medesime spese da parte di compagnie assicurative o di altri soggetti; in caso positivo, ai fini del rimborso della parte residua, il richiedente dovrà indicare l'importo già riconosciuto e/o rimborsato.
3. L'istanza di rimborso sottoscritta dal dipendente dovrà essere presentata in originale al Protocollo del CNR unitamente alla documentazione indicata al precedente comma 2 e di ogni altro documento rilevante.
4. Il CNR, nei successivi 30 giorni, svolge attività istruttoria preliminare e trasmette tutta la documentazione all'Avvocatura dello Stato competente per territorio che, ai sensi dell'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in l. 23 maggio 1997, n. 135, esprime parere obbligatorio e vincolante.
5. Qualora dalla fattura prodotta non risulti l'attività svolta, il CNR richiederà al dipendente a integrare la documentazione con l'attestazione delle attività di assistenza ricevuta sottoscritta dal difensore. Il CNR potrà inoltre chiedere al dipendente di fornire copia di ogni ulteriore documentazione attestante le spese per l'opera professionale prestata delle quali si intenda ricevere il rimborso.
6. Tutte le attività e le spese non documentate o non strettamente pertinenti sono escluse dal rimborso.

Articolo 9 Limiti di rimborsabilità

1. Il rimborso delle spese legali avviene nei casi e nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.



2. Il rimborso delle spese legali, in presenza dei presupposti di ammissibilità prescritti dalla vigente normativa e dal presente disciplinare, è corrisposto per le attività effettuate e documentate da non più di un avvocato di fiducia. In presenza di più difensori, gli stessi dovranno, con dichiarazione congiunta, specificare quale dei difensori sia da considerare dominus ai fini del rimborso delle spese.
3. Nei giudizi per responsabilità penale di particolare complessità, previo parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato, sarà ammesso il rimborso, alle condizioni previste dal presente disciplinare, per l'attività prestata da non più di due avvocati di fiducia.

Articolo 10 Rimborso delle spese per i giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti

1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 *bis*, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 conv. con modif. dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'art. 31, comma 2, del Codice della Giustizia contabile d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza, non più soggetta a mezzi di impugnazione, che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare delle spese spettanti alla difesa del dipendente.

Art. 11 Durata del procedimento e provvedimento finale

1. Ai sensi dell'articolo 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241, unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale è l'Ufficio legale del CNR. Ai sensi dell'art. 5 della citata legge, il dirigente dell'Ufficio legale assegna l'istruttoria a uno dei dipendenti (liv. I-V) addetti all'Ufficio.
2. Il termine iniziale del procedimento di rimborso decorre dalla data di ricezione dell'istanza presentata dal dipendente e si conclude con il provvedimento di liquidazione o di diniego del rimborso adottato dal dirigente dell'Ufficio legale, entro e non oltre novanta giorni dal termine iniziale. Nei casi in cui tale dirigente abbia l'obbligo di astenersi, il provvedimento è adottato da altro dirigente individuato dal Direttore generale. Nei casi in cui anche il Direttore generale abbia l'obbligo di astenersi, il provvedimento è adottato dal dirigente a tempo indeterminato più anziano nel ruolo.
2. Tale termine è automaticamente sospeso per il periodo di tempo necessario ad ottenere il parere dell'Avvocatura di Stato. Il termine è altresì sospeso se risultino necessari supplementi istruttori.
3. Il Consiglio di amministrazione determina, con l'approvazione del bilancio/budget di previsione, le risorse impiegabili per le finalità di cui al presente disciplinare a valere sulle quali il dirigente competente è autorizzato ad assumere gli impegni di spesa.

TITOLO III

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 Norme di rinvio



1. Alla trattazione delle richieste di cui all'art. 7 si applicano le disposizioni procedurali stabilite dal presente disciplinare, ove compatibili.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e ai vigenti parametri per la liquidazione dei compensi professionali forensi.
3. Il CNR effettua i pagamenti subordinatamente alla positiva verifica delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. I rimborsi delle spese legali non rientrano nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231 e non rilevano ai fini dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.
4. L'accesso documentale agli atti del procedimento è garantito al dipendente e, in presenza dei presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, ai soggetti che dimostrano di avere un interesse all'accesso, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati personali. È escluso l'accesso ai pareri dell'Avvocatura dello Stato e/o dell'Ufficio legale inerenti liti potenziali o in atto.
5. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia. La base giuridica del trattamento si rinviene nelle disposizioni di legge e di CCNL indicate nel presente disciplinare. La raccolta e il trattamento dei dati personali, anche particolari (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza), rientrano nella gestione dei rapporti di lavoro e degli aspetti patrimoniali connessi.

Art. 13 Disposizione transitoria

1. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano anche alle istanze documentate di rimborso o di anticipazione delle spese legali che, alla data di entrata in vigore del disciplinare, siano state presentate al CNR, purché corredate dalle relative parcelle o, in caso di anticipo, dai progetti di notula, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 14 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine al rimborso e/o all'anticipazione delle spese legali è competente il Foro del lavoratore, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ..

Art. 15 Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente disciplinare è approvato con delibera del Consiglio di amministrazione del CNR pubblicata all'albo *on line* e sulla pagina URP del CNR ed entra in vigore il giorno successivo.